



# COMUNE DI STRAMBINO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

**DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102**

**OGGETTO:**

**PROCEDURA TEMPORANEA PER LA CONCESSIONE  
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE  
DELLE URNE CINERARIE**

L'anno duemilasette addì undici del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BEILETTI SAVINO - Sindaco	Sì
GARETTO MATTEO - Vice Sindaco	Sì
CORDERA ALBERTO - Assessore	Sì
CORDERA VALTER - Assessore	Sì
FERRERO MASSIMO - Assessore	Sì
ICARDI GIAN VITTORIO - Assessore	No
REVIGLIONO GISELLA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor DOTT. GIOVANNI ALESSANDRO.

Il signor BEILETTI SAVINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Preso atto** che la legge n. 130 del 30/03/2001 ha introdotto nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

**Considerato** che il regolamento previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 130/2001 doveva essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e che, a tutt'oggi, non è stato ancora emanato;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonché il parere in esso citato del Consiglio di Stato, adunanza della Sezione prima del 29 ottobre 2003, n. 2957/03 ed atteso il fatto che il Ministero della Salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a dell'8 marzo 2004;

**Considerato** che il regolamento comunale di polizia mortuaria, vigente nel Comune, non vieta espressamente l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari;

**Rilevato** che, in data 28 agosto 2007, è stata presentata richiesta al fine di ottenere l'affidamento di un'urna contenente le ceneri di familiare defunto;

**Ritenuto** opportuno dare seguito alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie od alle volontà espresse in vita dai propri familiari defunti, in merito alla definitiva collocazione delle rispettive ceneri, ove ciò non contrasti con le norme in vigore;

**Preso atto** che in diversi Comuni italiani sono già state adottate disposizioni in merito a tali pratiche che hanno consentito, in via provvisoria e transitoria, l'applicazione di talune delle norme contenute nella precitata legge 30/03/01 n. 130;

**Richiamato** il D.M. Interno, di concerto con il Ministro della salute, 1° luglio 2002 avente per oggetto: "determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali";

**Vista** la legge regionale del Piemonte n. 33 del 9.12.2003 in materia di cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri;

**Ritenuto** necessario stabilire la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e la conservazione delle ceneri, al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta, uniformità di comportamento e trattamento del relativo procedimento;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Demografico NUCCIO Adriano relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 267 del 18/08/2000;

A VOTI UNANIMI, espressi mediante votazione palese per alzata di mano

## DELIBERA

- **di affidare** al competente ufficio dello Stato Civile, presente nell'area dei Servizi Demografici del comune, il compito di concedere, ai familiari richiedenti, l'autorizzazione all'affidamento ed alla conservazione dell'urna contenente le ceneri dei familiari defunti;
- **di approvare**, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dalla legge n. 130/2001, la procedura temporanea e l'allegata modulistica, con la quale potrà essere richiesto ed autorizzato il suddetto affidamento e conservazione dell'urna cineraria, secondo quanto di seguito specificato:
  - Istanza in bollo presentata dal familiare, individuato in vita dal de-cuius, nella quale dovranno essere indicati:
    - a) generalità complete, residenza, codice fiscale e grado di parentela del richiedente;
    - b) dati anagrafici, residenza in vita, codice fiscale, luogo e data di decesso del defunto;
    - c) la volontà espressa in vita dal defunto con disposizione testamentaria Tale volontà, qualora non risulti da atto pubblico o reso pubblico, dovrà essere manifestata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile e, nel caso di concorrenza di parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi con l'indicazione del parente affidatario;
    - d) luogo di deposito, conservazione e custodia dell'urna cineraria;
    - e) la conoscenza che l'urna non potrà essere affidata a terzi neppure temporaneamente, se non interverrà specifica autorizzazione dell'autorità comunale e che cessando le condizioni per

l'affidamento, la stessa dovrà essere consegnata al custode del cimitero comunale, per la definitiva collocazione delle ceneri nel cimitero stesso;

f) la conoscenza delle norme che sanciscono i reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;

g) l'obbligo di informare tempestivamente, comunque non oltre il termine massimo di 8 giorni, la variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria;

h) l'obbligo di assicurare la piena disponibilità di accesso ai locali, ove viene conservata l'urna cineraria, al personale incaricato di eseguire verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione od all'indebito utilizzo.

- modulo di istanza (allegato n1);
- autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria (allegato n. 2);
- verbale di consegna e presa in carico dell'urna cineraria (allegato n. 3).

– **di stabilire:**

1. che i dati dovranno essere riportati sull'apposita modulistica allegata;
2. che, nell'attesa delle norme regolamentari alla legge 130/2001 e del conseguente aggiornamento del regolamento comunale in materia di Polizia mortuaria da parte dell'organo consiliare, per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica di controllo, in prima istanza od in caso di trasferimento, sia corrisposta al comune una tariffa fissa, nella seguente misura:

Rilascio di autorizzazione temporanea all'affidamento e conservazione di urna cineraria in abitazione	€. 30,00=
Verifica sull'effettiva collocazione dell'urna nel luogo indicato in domanda e sulla garanzia di assenza di profanazione dell'urna	€. 100,00=
Autorizzazione al trasferimento dell'urna cineraria in altro luogo dell'abitazione o per cambio di residenza nell'ambito del comune od in altro comune	€. 30,00=

3. che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare nell'istanza.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
BEILETTI SAVINO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. GIOVANNI ALESSANDRO

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e viene contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari a norma dell'art. 125 del D.Lsg. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO

---

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000)  
 perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO